

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2016, N. 36

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1990, N. 13
"NORME EDILIZIE PER IL TERRITORIO AGRICOLO"

Antonio Mastromeo

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/1990)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) sono sostituiti dai seguenti:

“1. Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate.

2. Le serre si distinguono in:

- a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- b) serre fisse destinate a colture protette, normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con strutture e coperture stabili.

3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

4. La realizzazione delle serre di cui alla lettera b) del comma 2 è subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all'impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.”.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

